

IMPOSTE E TASSE

di GRUPPO DEL BARBA CONSULTING

Credito d'imposta beni strumentali anche per macchinari all'estero*La risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello 19.04.2021, n. 259.*

L'Agenzia delle Entrate apre all'accesso all'agevolazione anche per i macchinari in uso temporaneo all'estero. Lo spiega la risposta all' **interpello 19.04.2021, n. 259** . L'impiego temporaneo di mezzi e personale, se non sono destinati a una struttura produttiva estera, è concesso anche al di fuori del territorio dello Stato. **Non si concretizza, infatti, una " delocalizzazione "** che farebbe perdere il diritto al credito d'imposta previsto dalla legge di Bilancio 2020.

Il chiarimento nasce, come di consueto, da un caso concreto: l'istante è un'impresa che produce macchinari, destinati per loro funzione a essere impiegati nell'ambito di un servizio di manutenzione di tubazioni o nuove pose, in prevalenza su impianti (*pipeline*) ubicati al di fuori del territorio nazionale.

La questione sollevata dal richiedente riguarda la configurabilità di una " *delocalizzazione* ", fattispecie da considerarsi, ai sensi di quanto precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E/2019, equivalente alla " *destinazione a strutture produttive situate all'estero* " che implicherebbe, se avvenuta entro il periodo di osservazione, l'applicazione del meccanismo di restituzione (*recapture*) .

La *ratio legis* è quella di **garantire il rispetto del requisito di territorialità**, impedendo che un bene non contribuisca effettivamente al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione localizzata in Italia.

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, con riferimento sia a beni ordinari, sia a beni 4.0, prevede il **recupero dell'agevolazione** , oltre che nell'ipotesi di cessione a titolo oneroso, nel caso di " *destinazione a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto* " se effettuata entro il 31.12 del 2° anno successivo a quello di entrata in funzione per beni ordinari o avvenuta interconnessione per beni 4.0.

In tema di " *delocalizzazione* " del bene sono tuttora applicabili i seguenti **casi di deroga** alla regola generale di applicazione del *recapture* , nei quali non si configurano ipotesi di recupero dell'agevolazione: destinazione per natura del bene all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, al temporaneo utilizzo anche fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 7, c. 4 D.L. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità); temporaneo utilizzo del bene fuori dal territorio nazionale con mantenimento del nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 24.01.2020, n. 14 in caso di beni agevolabili dati a noleggio a clienti che li utilizzano temporaneamente presso cantieri esteri. Nel caso in esame di impiego dei beni agevolati per lo svolgimento di **attività di manutenzione prevalentemente all'estero** , l'Agenzia delle Entrate non ha ravvisato la sussistenza di una struttura produttiva ubicata fuori dal territorio dello Stato. Dunque, lo svolgimento di interventi di manutenzione sulle *pipeline* a carattere temporaneo, anche se prevalentemente effettuato all'estero, non configura un'ipotesi di " *delocalizzazione* " ai fini del *recapture* , purché: i beni **appartengano alla struttura produttiva italiana** sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale; i beni **mantengano un nesso funzionale** con l'attività d'impresa svolta in Italia.